REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2408 DELLA COMMISSIONE

del 1º dicembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 relativo a misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Spodoptera frugiperda* (Smith) per quanto riguarda il periodo di applicazione di alcune disposizioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), h) e i), l'articolo 41, paragrafo 2, e l'articolo 72, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione ([2]) stabilisce misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Spodoptera frugiperda* (Smith) («organismo nocivo specificato»).

(2) Tale regolamento di esecuzione si applica fino al 31 dicembre 2025 per consentire di valutare e riesaminare ulteriormente la diffusione dell'organismo nocivo specificato, i casi di inosservanza della legislazione dell'Unione per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo specificato e l'efficacia delle misure adottate nel territorio dell'Unione.

(3) Tenuto conto del fatto che l'introduzione di alcune piante è connessa al rischio di diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo specificato, tali piante sono state elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 e sono soggette a prescrizioni particolari per la loro importazione. Sulla base del riesame di cui a tale regolamento di esecuzione è opportuno mantenere senza limiti di tempo le rispettive prescrizioni particolari relative ai piani di emergenza, alle aree delimitate, alle misure di eradicazione e alla comunicazione, in quanto, secondo l'esperienza maturata, esse si sono dimostrate le più adeguate per affrontare il rischio presentato dall'organismo nocivo specificato.

(4) Le prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nell'Unione di frutti di *Capsicum* L., *Momordica* L., *Solanum aethiopicum* L., *Solanum macrocarpon* L. e *Solanum melongena* L., di piante di *Asparagus officinalis* L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi, nonché di piante di *Zea mays* L., ad esclusione di polline vivo, colture di tessuti vegetali, sementi e semi, dovrebbero tuttavia applicarsi fino al 31 dicembre 2028. Ciò è necessario per avere il tempo di ottenere un'ulteriore valutazione delle vie di diffusione dell'organismo nocivo specificato e delle misure più adeguate per affrontare il relativo rischio fitosanitario.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione, dell'8 giugno 2023, relativo a misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Spodoptera frugiperda* (Smith), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638 (GU L 149 del 9.6.2023, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1134/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134

L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 10 e 11 si applicano fino al 31 dicembre 2028.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN